

Allegato alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8118/2003

doc.gen. n. 1461/2003

Provvedimento Organizzativo della Sezione INFN di Torino

*(ai sensi degli articoli 10, comma 4, lettera h), e 20, comma 1, lettera a), del Regolamento Generale dell'INFN
e dell'articolo 1, comma 4, del Regolamento Generale delle Strutture dell'INFN)*

A cura della

Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'INFN

Ufficio Ordinamento

27 giugno 2003

Art. 1

Sezione INFN di Torino

1. La Sezione INFN di Torino, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento Generale dell'INFN e degli articoli 1 e 2 del Regolamento Generale delle Strutture dell'INFN, è Struttura scientifica avente il fine di svolgere l'attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto.

2. I rapporti tra la Sezione e la locale Università degli Studi sono regolati da apposita convenzione.

Art. 2

Direzione della Sezione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento Generale dell'INFN, la Direzione della Sezione è attribuita, per incarico, dal Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore della Sezione è nominato ed esercita le funzioni secondo le norme previste negli articoli 17 e 20 del Regolamento Generale dell'INFN.
3. Il Direttore della Sezione, così come stabilito dall'articolo 18, comma 1, del Regolamento Generale dell'INFN ha il compito di assicurare il funzionamento scientifico, organizzativo ed amministrativo della Struttura, nel rispetto dei programmi scientifici e degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo.
4. Dal Direttore della Sezione dipende, in via gerarchica e funzionale, tutto il personale INFN della Sezione ed il personale comunque assegnato alla stessa dalle Università e da altri Enti.
5. Il Direttore sovrintende altresì al personale dotato di incarichi di ricerca, di collaborazione tecnica e di associazione alle attività di ricerca dell'Istituto.
6. Almeno una volta all'anno il Direttore della Sezione convoca il personale per presentare una relazione sullo stato di avanzamento della attività e sulle relative previsioni programmatiche.
7. Il Direttore è responsabile della contrattazione decentrata locale nel rispetto della normativa di legge e degli accordi a livello nazionale.

Art. 3

Consiglio di Sezione

1. Ai sensi degli articoli 18, comma 4 e 22, comma 1, del Regolamento Generale dell'INFN, il Direttore della Sezione si avvale di un organo consultivo denominato Consiglio di Sezione per:
 - a) l'elaborazione dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di spesa da sottoporre agli organi consultivi e deliberanti dell'Istituto;
 - b) l'esame dei problemi connessi con il funzionamento della Sezione e l'attuazione in sede locale, delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - c) valutazione e consuntivo annuale dell'attività svolta nell'ambito della Struttura.

Art. 4

Struttura Organizzativa della Sezione

1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, lettera h) e 20, comma 1, lettera a) del Regolamento Generale dell'Istituto e dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento Generale delle Strutture dell'INFN, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche della ricerca, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, la Sezione si articola come segue:
 - Servizio Amministrazione;
 - Servizio di Direzione;
 - Servizio Tecnico Generale;
 - Servizio Elettronica;
 - Servizio Progettazione Meccanica;
 - Servizio Officina Meccanica;
 - Servizio Calcolo e Reti;
 - Servizio di Prevenzione e Protezione.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Regolamento Generale delle Strutture dell'INFN, ai Servizi, a seconda della loro rilevanza quantitativa e/o qualitativa, può essere preposto, con provvedimento del Direttore, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di incarico di collaborazione tecnica.

3. I Responsabili dei Servizi rispondono al Direttore della Sezione del funzionamento degli stessi e dell'attuazione dei progetti di attività loro assegnati.

4. Eventuali sottostrutture all'interno di un Servizio o alle dirette dipendenze del Direttore verranno eventualmente istituite con provvedimento del Direttore, sentite le organizzazioni sindacali locali ed il Consiglio di Sezione.

Art. 5

Servizio Amministrazione

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - ragioneria;
 - gestione del bilancio e della spesa;
 - import - export;
 - contratti;
 - patrimonio;
 - fondo economale;
 - liquidazione missioni ed indennità;
 - magazzino;
 - automezzi;
 - contabilità fornitori e pagamenti;
 - rapporti CERN;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 6

Servizio di Direzione

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - segreteria di direzione;
 - protocollo;
 - archivio del Direttore;
 - documentazione programmi ed obiettivi;
 - incarichi di ricerca, di collaborazione tecnica e di associazione;
 - rapporti con le organizzazioni sindacali;
 - Consiglio di Sezione;
 - concorsi;
 - assunzioni;
 - seminari e collaborazioni scientifiche;
 - convenzioni ed accordi;
 - mensa;
 - affari del personale;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 7

Servizio Tecnico Generale

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - servizi generali;
 - impianti tecnologici;
 - magazzino;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 8

Servizio Elettronica

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - progettazione elettronica:
 - CAD per PCB;
 - CAD per VLSI;
 - officina elettronica di Sezione;
 - acquisti materiale elettronico e strumentazione di base;
 - sviluppo e utilizzo di tecnologie che riguardano microelettronica e rivelatori a semiconduttore;
 - microsaldature su elettronica VLSI e rivelatori a semiconduttore;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 9

Servizio Progettazione Meccanica

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - progettazione;
 - disegno tradizionale;
 - CAD;
 - modellazione solida;
 - calcolo strutturale;
 - collaudo di parti meccaniche;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 10

Servizio Officina Meccanica

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività' del Servizio:
 - lavorazioni meccaniche;
 - utilizzo di macchine utensili anche a controllo numerico;
 - trattamento superfici;
 - lavorazione materie plastiche e componenti;
 - carpenteria leggera;
 - metrologia;
 - montaggio apparati sperimentali e assistenza meccanica agli esperimenti;
 - saldatura;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 11

Servizio Calcolo e Reti

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - management dei sistemi centrali;
 - assistenza utenti;
 - coordinamento con Garr;
 - consulenza per l'automazione delle procedure tecnico amministrative e magazzino;
 - monitor e management delle LAN's;
 - sistemi di condivisione con AFS, NFS;
 - coordinamento con la rete universitaria;
 - Proxy, FTC server;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 12

Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività' del Servizio:
 - i compiti e le attività del Servizio sono quelli previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
 - supporto di segreteria e documentazione radioprotezionistica e sanitaria;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.
4. Il Servizio esplica i propri compiti ed attività in collaborazione con le figure professionali previste nel successivo articolo 13.

Art. 13

1. La sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, prevista dal decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, è affidata ad esperti qualificati.
La sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, prevista dal decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, è affidata a medici autorizzati e/o competenti.

2. Le attività di medicina del lavoro previste dal D.P.R. n. 303/1956, dal D.L. 15 agosto 1991, n. 277, dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e dalle altre normative di tutela sanitaria in vigore, sono svolte dal medico competente.

Art. 14

1. Il presente provvedimento può essere modificato od integrato, su proposta del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione, con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN.

2. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data della deliberazione da parte del Consiglio Direttivo dell'INFN.